

CONSORZIO

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

Via Coviello N. 15/a - 95128 CATANIA

Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore N. 7 del 04/03/2013

Oggetto: Avvio azione giudiziaria per il recupero di indennità indebitamente percepite.

L'anno 2013, il giorno 4 del mese di marzo, in Tremestieri Etneo nella sala della Presidenza della Provincia Regionale di Catania, il Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO 2 Catania Acque, ex art. 1 comma 4 L.R. n. 2 del 09/01/2013, con l'assistenza dell'Ing. Laura Ciravolo, direttore generale dell'Ente

Il Commissario Straordinario e Liquidatore

Premesso:

- Che il Sig Nucifora Sebastiano ha ricoperto la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio a far data dal 14/12/2002 e sino al 07/05/2012, nella qualità di sindaco del Comune di Fiumefreddo di Sicilia;
- Che per il periodo dal 14/12/2002 al 30/06/2006, con determinazioni dirigenziali 53 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009, è stata liquidata in favore di Nucifora Sebastiano l'indennità di funzione, per la carica di componente del CDA del Consorzio, nella misura del 100%, per l'importo complessivo netto di € 123.889,41;
- Che, a seguito di accertamenti d'ufficio, è emerso che il Sig. Nucifora Sebastiano, sino al 31/12/2008, aveva percepito l'indennità di sindaco del Comune di Castel di Iudica, nella misura del 100%;
- Che l'art. 19 comma 8 della L.r. n. 30 del 2000 sancisce il divieto di cumulo delle indennità di funzione percepite dagli amministratori locali e previste dal capo II della citata legge, statuendo espressamente che l'interessato opti per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna;
- Che, pertanto, le determinazioni dirigenziali n. 53 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009, adottate in violazione del comma 8 del citato art. 19 L.R. n. 30 del 2000, risultavano illegittime e come tali dovevano essere annullate;
- Che con determinazione n. 2 dell'11/01/2012, in funzione dell'interesse pubblico al ripristino della legittimità ed alla tutela della finanza pubblica, si è proceduto all'annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., delle sopra citate determinazioni dirigenziali;
- Che avverso il citato provvedimento Nucifora Sebastiano ha notificato, in data 09/03/2012, ricorso a questo Consorzio, con il quale ha impugnato, innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania,

la determinazione n. 2 dell'11/01/2012 del Direttore generale del consorzio, avente ad oggetto annullamento parziale in autotutela delle determinazioni dirigenziali n. 53 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009 e contestuale recupero somme, chiedendo, in accoglimento dello stesso, l' annullamento dell'atto impugnato, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio;

- Che avverso il superiore ricorso il Consorzio si è costituito in giudizio;

Considerato che, con il citato ricorso Nucifora Sebastiano non ha formulato alcuna richiesta di sospensione;

Ritenuto che questo Consorzio, al fine di evitare danno patrimoniale grave ed irreparabile all'ente, deve avviare ogni utile azione giudiziaria per il recupero delle somme indebitamente percepite da Nucifora Sebastiano a titolo di indennità di funzione, nella qualità di componente del CDA del consorzio dal 14/12/2002 al 30/06/2006, nell'importo netto di € 123.889,41, con gli interessi legali a far data dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo;

Considerato che l'Ente nella sua struttura organizzativa non dispone di un ufficio legale;

Ritenuto che l'incarico di rappresentare e difendere il consorzio debba essere conferito a professionista che assicuri un appropriato livello di difesa;

Considerato che per la tutela degli interessi dell'Ente nel giudizio sopra citato pendente innanzi il TAR Catania, l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio è stato conferito all'Avv. Cesare Santuccio;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 Visto l'art. 12 dello Statuto del Consorzio; Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 dell'11/05/2012;

Visto il seguente parere di regolarità tecnica che si trascrive: "Si esprime parere favorevole"

> Il Dirigente (Avv. Maria Beatrice Virzì)

DELIBERA

- 1. Di agire in giudizio, a tutela degli interessi dell'Ente, per il recupero delle somme indebitamente percepite da Nucifora Sebastiano nato a Fiumefreddo di Sicilia il 10/06/1955, a titolo di indennità di funzione, nella qualità di componente del CDA del consorzio, dal 14/12/2002 al 30/06/2006, nell'importo netto di € 123.889,41, con gli interessi legali a far data dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo.
- 2. Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio, per evidenti ragioni di economicità, continuità e coordinamento della linea difensiva, all'Avv. Cesare Santuccio SNTCSR53H07C351E, con studio in Catania via Francesco Battiato n.9, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà al riguardo.

- 3. Di rilasciare procura speciale al predetto avvocato, eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso.
- 4. Di dare mandato al direttore del consorzio, previa acquisizione del preventivo dell'onorario che, comunque, non può superare i parametri previsti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140, di stipulare il relativo disciplinare d'incarico con il predetto professionista e provvedere al relativo impegno di spesa.
- 5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconosciutane l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore

Il Segretario

